

REGOLAMENTO (CE) N. 355/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo all'impiego di mezzi elettronici di comunicazione nei procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114,

sentito il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre semplificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽²⁾, in particolare consentendo l'impiego di mezzi elettronici di comunicazione.
- (2) È opportuno semplificare, da un lato, la presentazione delle domande, delle obiezioni o dei ricorsi e, dall'altro, la notifica dei documenti da parte dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (l'Ufficio) permettendo l'uso di mezzi elettronici. Inoltre, è opportuno consentire all'Ufficio di rilasciare in formato elettronico i certificati attinenti ai diritti oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Deve essere possibile anche la pubblicazione elettronica delle informazioni riguardanti la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Infine, l'archiviazione elettronica dei fascicoli riguardanti i procedimenti consentirebbe un aumento dell'efficienza.
- (3) Il presidente dell'Ufficio deve avere la facoltà di stabilire tutte le modalità d'impiego dei mezzi elettronici di comunicazione o di archiviazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1239/95.
- (5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2008 (GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 2).
⁽²⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 7).

- 1) nell'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte della procedura è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità concernenti l'indirizzo, inclusi eventuali dettagli riguardanti altri mezzi di comunicazione.»

- 2) l'articolo 16 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata all'Ufficio, agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.

Se la domanda è presentata all'Ufficio, essa può essere presentata su supporto cartaceo od elettronico. Se è presentata agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate, la domanda deve essere trasmessa su supporto cartaceo e in duplice copia.»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli:

- a) un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali ed un questionario tecnico;

- b) un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.

4. Il richiedente deve compilare e firmare i moduli di cui al paragrafo 3. Se la domanda è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.»;